

GUIDA AI PERCORSI SPECIALI ABILITANTI

DM 58 DEL 30/07/2013

a cura dei Proff. Giulio Silvestro e Virna Ricci



A chi sono rivolti

- Possono partecipare i docenti **non abilitati** nella classe di concorso alla quale intendono accedere e che abbiano prestato **almeno tre anni di servizio** (con il possesso del prescritto titolo di studio), *a partire dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/12 incluso*. **Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all'anno scolastico 2012/13**. Il servizio è valido se prestato nelle scuole statali, paritarie o ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico a decorrere dall'a.s. 2008/2009.
- **Sono esclusi dalla partecipazione i docenti assunti a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.**

Titoli di studio validi per la partecipazione

Scuola dell'Infanzia e Primaria: il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente deve essere stato conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Il titolo sperimentale deve essere equiparato al Diploma di Maturità Magistrale con dichiarazione specifica apposta sul Diploma

stesso o deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il titolo è stato conseguito.

I docenti della scuola primaria, per poter conseguire l'abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010 e della certificazione della formazione metodologica di cui alla Legge 53/2003.

Scuola Secondaria: titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39) Tabelle A, C e D), dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e dal D.M. 6 agosto del 1999 n. 201.

Domanda di partecipazione

- La partecipazione è possibile per **un solo corso speciale** tra quelli *previsti dall'art. 15 comma 1bis del D.M. n. 249/2010*. Altre abilitazioni sono conseguibili con il TFA ordinario.
- La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, va *inoltrata per una sola Regione, a scelta dell'aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e del D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077) entro e non oltre il 29/08/2013*.
- L'istanza va trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l'interessato deve dichiarare espressamente di assicurare sia l'espletamento del servizio che la frequenza dei corsi.
- La procedura di iscrizione avviene esclusivamente **on line** tramite la piattaforma **POLIS**
- La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.

Accertamento dei requisiti

I requisiti dichiarati per accedere ai corsi speciali saranno accertati dagli Uffici Scolastici Regionali che compileranno l'elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. . I candidati saranno in seguito assegnati alle diverse sedi di attivazione dei corsi.

Sono causa di esclusione:

- mancanza dei requisiti
- domanda prodotta fuori termine e in modalità diversa da quella telematica.

Valutazione del servizio

Viene valutato il servizio prestato in ciascun anno scolastico, che corrisponde ad **almeno 180 giorni oppure** quello valutabile come anno di servizio intero (**ininterrottamente dall' 1 febbraio agli scrutini finali**, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124).

Tale requisito si raggiunge anche se si sommano i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso , nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. Si può valutare anche il servizio prestato in altre classi di concorso, **ma con il vincolo che almeno un anno di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.**

Il servizio prestato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, può essere cumulato, solo se per ciascun anno scolastico è stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto (quindi non cumulabili se diversi). E' valido il servizio prestato su posto di sostegno, purché ascrivibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.

Svolgimento e frequenza dei corsi

Il calendario di svolgimento dei corsi sarà fissato dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi individuate. Lo svolgimento delle lezioni dovrebbe avvenire nelle ore pomeridiane e/o nell'intera giornata del sabato, nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque rispetto all'organizzazione fissata dagli atenei e dalle istituzioni A.F.A.M.

I corsi potranno essere organizzati a livello provinciale, regionale ed interregionale a seguito di specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate.

I posti disponibili ed il numero massimo dei candidati da ammettere è stabilito da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale.

La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un numero di assenze nella percentuale del 20%. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da richiedere con apposita domanda all'USP di servizio.

Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1) Dati anagrafici dell'aspirante;

2) Ufficio Scolastico Regionale a cui è indirizzata la domanda con l'indicazione dell'ultima provincia di servizio, con la dichiarazione di cui all'art. 3 comma 2;

3) Ordine di scuola;

4) Classe di concorso e/o tipologia di posto;

5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado);

6) Servizi:

a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa per l'accesso:

a.1) servizi nelle scuole statali dall' a. s. 1999/2000 all' a. s. 2011/2012;

a.2) servizi nelle scuole paritarie dall'a .s. 2000/2001 all' a. s. 2011/2012;

a.3) servizi in centri di formazione professionale dall'a. s. 2008/2009 all'a. s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei centri di formazione professionale);

c. ordine di scuola;

d. classe di concorso;

e. servizio prestato su sostegno;

f. giorni di servizio.

7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell' a. s. 2012/13;

8) Altre Abilitazioni:

o Data di conseguimento;

o Ente presso cui è stata conseguita;

o Votazione;

o Modalità di conseguimento;

o Estremi del provvedimento di riconoscimento (solo per abilitazioni conseguite all'estero);

o Ente che ha rilasciato il provvedimento (solo per abilitazioni conseguite all'estero).

9) Di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto a T.I. nelle scuole statali.